

Codice A1813B

D.D. 26 marzo 2020, n. 830

L.r. n° 45/89 Autorizzazione alla ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea, già autorizzati con DD prot. n. 359880 del 19/11/2004 della Provincia di Torino.

Richiedente: Coutenza Canali Cavour (P. IVA 01281950020)



ATTO N. DD-A18 830

DEL 26/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 45/89 Autorizzazione alla ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea, già autorizzati con DD prot. n. 359880 del 19/11/2004 della Provincia di Torino. Richiedente: Coutenza Canali Cavour (P. IVA 01281950020)

Visti

- l'istanza presentata da Caresana Giuseppe (C.F. *omissis*) in qualità di presidente della Coutenza Canali Cavour (P. IVA 01281950020), con sede legale in Via Duomo, 2 – 13100 Vercelli, pervenuta in data 03/12/2019, protocollo in ingresso n. 57368/A1813B;
- la comunicazione in data 14/01/2020, protocollo in ingresso n. 1233/A1813B con la quale il proponente ha provveduto a trasmettere elaborati integrativi ed i necessari chiarimenti in merito alla natura delle opere da realizzare;
- la comunicazione in data 21/02/2020, protocollo in ingresso n. 8063, con la quale il proponente ha provveduto a trasmettere copia della istanza correttamente compilata in ogni sua parte;
- la documentazione allegata alla istanza e le successive integrazioni, conservati agli atti;
- La Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del Servizio Valutazione di impatto ambientale della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, n° 60-32268/2010 in data 01/09/2010, con la quale è stato espresso il parere che le opere realizzate in difformità ed in variante non comportino rilevanti effetti sull'ambiente, è stata esclusa la necessità di una nuova verifica di VIA ed è stato prescritto che al termine dei lavori funzionali alla ristrutturazione e riforma degli impianti in comune di Mazzé sulla Dora Baltea, ove non si intendesse mantenere in via definitiva la pista di cantiere, si debba procedere al ripristino dei luoghi;
- la D.D. n° 84-45935/2010 in data 22/12/2010 il Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattiva della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, con la quale è stata autorizzata in sanatoria ai sensi della L.r. n° 45/1989 la realizzazione della pista temporanea di accesso al cantiere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e riforma degli impianti in comune di Mazzé sulla Dora Baltea – I° stralcio funzionale, a condizione che sia rispettata, tra le altre, la prescrizione di seguito richiamata:

" il ripristino dello stato dei luoghi in corrispondenza dell'area ove sussiste la pista di cantiere dovrà avvenire esattamente con le modalità previste nella "Comunicazione in merito alla pista temporanea di accesso al cantiere – cap. 3" a firma dell'ing. Accattino, del Geol. Faule e del Dott. For. Uliana;"

- la "Comunicazione in merito alla pista temporanea di accesso al cantiere Settembre 2010" a firma dell'Ing. Giuseppe Accattino, del Geol. Dario Faule e del Dott. For. Giorgio Uliana, dove si dà atto che la pista realizzata è ad esclusivo servizio del cantiere e che verrà quindi dismessa a conclusione dei lavori previsti dal IV stralcio funzionale, con totale ripristino dello stato originale dei luoghi attraverso la rimozione del rilevato, il riporto di terreno agrario l'inerbimento con idoneo miscuglio potenziato e la posa di piante ed arbusti adatti alla stazione al fine di ricostituire la vegetazione naturale;

- l'Elaborato "Rilevato provvisori sponda sinistra della Dora Baltea – stato di consistenza Dicembre 2019" a firma dell'Ing. Giuseppe Accattino del Dott. For. Giorgio Uliana, dove si dà atto che la pista realizzata è ad esclusivo servizio del cantiere e che verrà quindi dismessa al termine dei lavori previsti dal III stralcio funzionale, la cui conclusione è imminente, si descrive lo stato dei luoghi e si richiamano, confermandole, le modalità per il ripristino dello stato originale dei luoghi;

Considerato che

- l'intervento proposto:

1) è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

2) rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte, in quanto interessa il territorio di più Comuni e i volumi di scavo sono superiori a 2.500 mc;

- la presentazione in data 21/02/2020, protocollo in ingresso n. 8063/DA1813B della istanza correttamente compilata ha consentito di superare le precedenti condizioni di irricevibilità e improcedibilità, e che pertanto è stato possibile procedere all'esame dell'istanza per il rilascio della autorizza

- il progetto proposto riguarda:

1) l'esecuzione del terzo stralcio funzionale dei lavori di ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè, già autorizzati con prescrizioni dalla Provincia di Torino il 04/12/2014 e non ancora realizzati a causa della complessità dell'opera e alle problematiche legate ai relativi appalti pubblici;

2) i lavori di ripristino del versante in sponda sinistra della Dora Baltea dove era stata realizzata una pista temporanea di cantiere, autorizzata in sanatoria con prescrizioni in data 21/12/2010 dalla Provincia di Torino e mai dismessa a causa del protrarsi degli ingenti lavori di adeguamento, tuttora in corso;

Visto il verbale istruttorio in data 23/03/2020 a firma dei Funzionari, Nervo Dott.sa Geol. BArbara e Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricati dell'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico, con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde, e con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che l'istruttoria ha evidenziato:

Per quanto attiene agli aspetti geologici e geotecnici :

1) in merito alla prosecuzione dei lavori del terzo stralcio funzionale si prende atto di quanto già valutato nelle precedenti fasi di autorizzazione dalla Provincia di Torino, tenendo conto che nulla è stato modificato rispetto al progetto originario;

2) in merito al ripristino del versante dove è stata realizzata la pista di cantiere si prende atto di quanto già valutato nelle precedenti fasi di autorizzazione dalla Provincia di Torino, tenendo conto che nulla è stato modificato rispetto al progetto originario.

- Inoltre si prende atto che nell'elaborato integrativo di aggiornamento "Ricostruzione dello scaricatore della traversa di Mazzè 3° Lotto funzionale - Rilevato provvisori sponda sinistra della Dora Baltea: stato di consistenza" del Dicembre 2019 viene presentato lo stato di fatto aggiornato alle condizioni attuali della pista esistente e viene dichiarato che dalle verifiche geotecniche eseguite in corrispondenza della pista non si raggiungono adeguati margini di sicurezza in termini di stabilità geotecnica, pertanto risulta necessaria la rimozione del rilevato stesso in modo da pervenire al versante originario.

- Viene dichiarato che l'opera provvisoria è a esclusivo servizio del cantiere, pertanto è previsto che venga dismessa non appena verranno conclusi i lavori del 3° stralcio funzionale, a seguito della rimozione dell'ultimo tratto della condotta principale, con totale ripristino dello stato originale vegetazionale, così come previsto in apposita Relazione del 2010.

- A causa dell'acclività del tratto di pendio, valutata in circa 40°-41°, per il ripristino sono previsti lavori di rimozione del rilevato fino ad ottenere le pendenze del versante naturali, attestata su 30° circa, eventualmente anche con limitati rimodellamenti, e attività di rivegetazione del sito in modo da pervenire al medesimo uso del suolo, cioè il bosco, caratterizzante gli stessi luoghi ante operam.

Per quanto attiene agli aspetti forestali e vegetazionali ed il potenziale pregiudizio dell'equilibrio idrogeologico causato dalla rimozione della vegetazione:

- la superficie interessata dall'intervento di ripristino e rimodellamento morfologico è caratterizzata dalla presenza di un bosco di invasione di età inferiore a trenta anni, insediatosi successivamente alla realizzazione della pista di cantiere, costituito da specie pioniere, arboree ed arbustive

- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento di ripristino e rimodellamento morfologico del versante proposto comporta la trasformazione di una superficie boscata pari a 8.225 m²;

- non si rileva nelle superfici boscate interferite la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale né di interesse conservazionistico;

- complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo ;

Considerato che i Funzionari incaricati, sulla base delle precedenti considerazioni:

- ritengono che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali agli atti;

- esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista delle specifiche competenze in materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento proposto dalla Coutenza Canali Cavour per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè e Villareggia sulla Dora Baltea, con prescrizioni;

Considerato che l'attività istruttorie ha evidenziato anche che:

- il richiedente è esonerato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989, in quanto l'opera è realizzata con concorso finanziario pubblico;

- il richiedente rientra tra i soggetti esclusi dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009;
- l'intervento non rientra nei casi di esclusione dalla realizzazione della compensazione forestale previsti al comma 7 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009;
- la compensazione forestale deve essere assolta secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale, e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, conservati agli atti e allegati alla presente Determinazione, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel verbale di istruttoria;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la Coutenza Canali Cavour (P. IVA 01281950020), con sede legale in Via Duomo, 2 – 13100 Vercelli, per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzata alla ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici identificati al NCT del comune di Villareggia al foglio n° 2, particella n° 89 e al NCT del Comune di Mazzè al foglio n° 33 e 21, particelle n° 18, 20, 31, 44, 46, 47,50,52 nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dalla Provincia di Torino con:
 - Autorizzazione n. 192151 del 04/12/2014 per quanto riguarda i lavori del terzo stralcio funzionale;
 - Autorizzazione n. 84-45935 del 21/12/2010 rilasciata per quanto riguarda i lavori di ripristino della pista provvisoria di cantiere;
- c) il Titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni dettate nel verbale istruttorio in data 23/03/2020 a firma dei Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica, Nervo Dott.sa Geol. Barbara e Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale;

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale ed ai Comuni interessati:

- a) comunicazione di inizio lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

Il titolare dell'autorizzazione non è tenuto:

- a) alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario pubblico;
- b) ad effettuare rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 23-4637 in data

06/02/2017 unicamente attraverso il pagamento del corrispettivo monetario calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato A della stessa Deliberazione:

La presente autorizzazione ha validità di cinque anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;

La presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;
- e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

- a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini

del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni
Allegato

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino*

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989

Richiedente: Coutenza Canali Cavour (P. IVA 01281950020)

Intervento: ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea

Comuni interessati: Villareggia e Mazzè (To)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Geol. Nervo Barbara e Dott. For. Peterlin Gabriele, incaricati dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, Dott. For. Elio Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 03/12/2019, protocollo in ingresso n. 57368/A1813B ed integrata con nota del 14/01/2020, protocollo in ingresso n. 1233/A1813B e nota del 21/02/2020, protocollo in ingresso n. 8063 che ha permesso di avviare il procedimento in data 14/01/2020, presentate da Caresana Giuseppe in qualità di presidente della Coutenza Canali Cavour (P. IVA 01281950020), con sede legale in Via Duomo, 2 – 13100 Vercelli, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzata alla ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici identificati al NCT del comune di Villareggia al foglio n° 2, particella n° 89 e al NCT del Comune di Mazzè al foglio n° 33 e 21, particelle n° 18, 20, 31, 44, 46, 47,50,52;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'istanza pervenuta in data 03/12/2019, protocollo in ingresso n. 57368/A1813B, presentata da Caresana Giuseppe in qualità di presidente della Coutenza Canali Cavour ,
- la comunicazione in data 14/01/2020, protocollo in ingresso n. 1233/A1813B con la quale il proponente ha provveduto a trasmettere elaborati integrativi ed i necessari chiarimenti in merito alla natura delle opere da realizzare;
- la comunicazione in data 21/02/2020, protocollo in ingresso n. 8063, con la quale il proponente ha provveduto a trasmettere copia della istanza correttamente compilata in ogni sua parte;
- la documentazione allegata alla istanza e le successive integrazioni, conservati agli atti;
- La Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del Servizio Valutazione di impatto ambientale della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, n° 60-32268/2010 in data 01/09/2010, con la quale è stato espresso il parere che le opere realizzate in difformità ed in variante non comportino rilevanti effetti sull'ambiente, è stata esclusa la necessità di una nuova verifica di VIA ed è stato prescritto che al termine dei lavori funzionali alla ristrutturazione e riforma degli impianti in comune di Mazzé sulla Dora Baltea, ove non si intendesse mantenere in via definitiva la pista di cantiere, si debba procedere al ripristino dei luoghi;
- la D.D. n° 84-45935/2010 in data 22/12/2010 il Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattiva della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, con la quale è stata autorizzata in sanatoria ai sensi della L.r. n° 45/1989 la realizzazione della pista temporanea di accesso al cantiere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e riforma degli impianti in comune di Mazzé sulla Dora Baltea – 1° stralcio funzionale, a condizione che sia rispettata, tra le altre, la prescrizione di seguito richiamata:

" il ripristino dello stato dei luoghi in corrispondenza dell'area ove sussiste la pista di cantiere dovrà avvenire esattamente con le modalità previste nella "Comunicazione in merito alla pista temporanea di accesso al cantiere – cap. 3" a firma dell'ing. Accattino, del Geol. Faule e del Dott. For. Uliana;"

- la "Comunicazione in merito alla pista temporanea di accesso al cantiere Settembre 2010" a firma dell'Ing. Giuseppe Accattino, del Geol. Dario Faule e del Dott. For. Giorgio Uliana, dove si da atto che la pista realizzata è ad esclusivo servizio del cantiere e che verrà quindi dismessa a conclusione dei lavori previsti dal IV stralcio funzionale, con totale ripristino dello stato originale dei luoghi attraverso la rimozione del rilevato, il riporto di terreno agrario l'inerbimento con idoneo miscuglio potenziato e la posa di piante ed arbusti adatti alla stazione al fine di ricostituire la vegetazione naturale;
- l'Elaborato "Rilevato provvisionale sponda sinistra della Dora Baltea – stato di consistenza Dicembre 2019" a firma dell'Ing. Giuseppe Accattino del Dott. For. Giorgio Uliana, dove si da atto che la pista realizzata è ad esclusivo servizio del cantiere e che verrà quindi dismessa al termine dei lavori previsti dal III stralcio funzionale, la cui conclusione è imminente, si descrive lo stato dei luoghi e si richiamano, confermandole, le modalità per il ripristino dello stato originale dei luoghi;

Considerato che:

- l'intervento proposto:
 - è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
 - rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte, in quanto interessa il territorio di più Comuni e i volumi di scavo sono superiori a 2.500 mc;
- la presentazione in data 21/02/2020, protocollo in ingresso n. 8063/DA1813B della istanza correttamente compilata ha consentito di superare le precedenti condizioni di irricevibilità e improcedibilità, e che pertanto è stato possibile procedere all'esame dell'istanza per il rilascio della autorizzazione;
- il progetto in esame riguarda:
 - 1) l'esecuzione del terzo stralcio funzionale dei lavori di ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè, già autorizzati con prescrizioni dalla Provincia di Torino il 04/12/2014 e non ancora realizzati a causa della complessità dell'opera e alle problematiche legate ai relativi appalti pubblici;
 - 2) i lavori di ripristino del versante in sponda sinistra della Dora Baltea dove era stata realizzata una pista temporanea di cantiere, autorizzata in sanatoria con prescrizioni in data 21/12/2010 dalla Provincia di Torino e mai dismessa a causa del protrarsi degli ingenti lavori di adeguamento, tuttora in corso;

- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade parzialmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 42.275 mc di cui 4.200 in vincolo idrogeologico e interessa una superficie complessiva pari a 12.639 mq di cui 8.225 mq in vincolo idrogeologico, interamente boscati;

Per quanto attiene agli aspetti geologici e geotecnici e la valutazione del rapporto tra le opere in progetto e l'assetto idrogeologico dei luoghi:

- 1) per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori del terzo stralcio funzionale si prende atto di quanto già valutato nelle precedenti fasi di autorizzazione dalla Provincia di Torino, tenendo conto che nulla è stato modificato rispetto al progetto originario;
- 2) per quanto riguarda il ripristino del versante dove è stata realizzata la pista di cantiere si prende atto di quanto già valutato nelle precedenti fasi di autorizzazione dalla Provincia di Torino, tenendo conto che nulla è stato modificato rispetto al progetto originario.

Inoltre si prende atto che nell'elaborato integrativo di aggiornamento "Ricostruzione dello scaricatore della traversa di Mazzè 3° Lotto funzionale - Rilevato provvisori sponda sinistra della Dora Baltea: stato di consistenza" del Dicembre 2019 viene presentato lo stato di fatto aggiornato alle condizioni attuali della pista esistente e viene dichiarato che dalle verifiche geotecniche eseguite in corrispondenza della pista non si raggiungono adeguati margini di sicurezza in termini di stabilità geotecnica, pertanto risulta necessaria la rimozione del rilevato stesso in modo da pervenire al versante originario.

Viene dichiarato che l'opera provvisoria è a esclusivo servizio del cantiere, pertanto è previsto che venga dismessa non appena verranno conclusi i lavori del 3° stralcio funzionale, a seguito della rimozione dell'ultimo tratto della condotta principale, con totale ripristino dello stato originale vegetazionale, così come previsto in apposita Relazione del 2010.

A causa dell'acclività del tratto di pendio, valutata in circa 40°-41°, per il ripristino sono previsti lavori di rimozione del rilevato fino ad ottenere le pendenze del versante naturali, attestate su 30° circa, eventualmente anche con limitati rimodellamenti, e attività di rivegetazione del sito in modo da pervenire al medesimo uso del suolo, cioè il bosco, caratterizzante gli stessi luoghi ante operam.

Per quanto attiene agli aspetti forestali e vegetazionali ed il potenziale pregiudizio dell'equilibrio idrogeologico causato dalla rimozione della vegetazione si rileva che:

- la superficie interessata dall'intervento di ripristino e rimodellamento morfologico è caratterizzata dalla presenza di un bosco di invasione di età inferiore a trenta anni, insediatosi successivamente alla realizzazione della pista di cantiere, costituito da specie pioniere, arboree

ed arbustive, in particolare salice bianco e robinia, con presenza puntuale di *Buddleja davidii*, specie arbustiva alloctona inserita nella Black List Management List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento o , per aree circoscritte, l'eradicazione

- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento di ripristino e rimodellamento morfologico del versante proposto comporta la trasformazione di una superficie boscata pari a 8.225 m²;
- non si rileva nelle superfici boscate interferite la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia floristico che forestale né di interesse conservazionistico;
- complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo ;
- il richiedente è esonerato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989, in quanto l'opera è realizzata con concorso finanziario pubblico;
- il richiedente rientra tra i soggetti esclusi dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009;
- l'intervento non rientra nei casi di esclusione dalla realizzazione della compensazione forestale previsti al comma 7 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009;
- la compensazione forestale deve essere assolta secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017;
- secondo quanto previsto al paragrafo 3. dell'allegato 1 della D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 la compensazione può essere assolta unicamente attraverso il pagamento del corrispettivo monetario calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato A della stessa Deliberazione;

tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari, ritengono che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali agli atti, ed esprimono **parere favorevole** esclusivamente dal punto di vista delle specifiche competenze in

materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla ristrutturazione e riforma degli impianti di Mazzè e Villareggia sulla Dora Baltea, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dalla Provincia di Torino con:
 - Autorizzazione n. 192151 del 04/12/2014 per quanto riguarda i lavori del terzo stralcio funzionale;
 - Autorizzazione n. 84-45935 del 21/12/2010 rilasciata per quanto riguarda i lavori di ripristino della pista provvisoria di cantiere;
- dovranno essere integralmente rispettate le successive ulteriori prescrizioni di carattere generale:
 - 1) Nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
 - 2) In fase esecutiva le opere dovranno risultare confermate per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018 NTC 2108, e tutti gli elaborati, ed in particolare le verifiche di carattere geologico e geotecnico, dovranno essere uniformati a quanto previsto dallo stesso Decreto Ministeriale;
 - 3) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
 - 4) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le eventuali opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
 - 5) i depositi movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
 - 6) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

- 7) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- 8) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- 9) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- 10) Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque; Non si dovrà abbandonare materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere;
- 11) tutto il materiale legnoso di risulta dovrà essere prontamente allontanato dall'area di cantiere e accantonato in piazzale idoneo, in area sicura sotto il profilo idrogeologico, ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia, all'esterno delle aree a maggior pendenza e di pertinenza idraulica, ed a distanza di sicurezza da manufatti, edifici e dalla viabilità esistente;

Dovranno essere trasmesse al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio ed ai Comuni interessati:

- a) comunicazione di inizio lavori;
- b) comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

Torino 23/03/2020

Funzionari incaricati
Dott. Geol. Nervo Barbara

Dott. For. Peterlin Gabriele

Visto
Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni